

## DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

del 2 settembre 2011

## che modifica la decisione di esecuzione 2011/77/UE che fornisce all'Irlanda assistenza finanziaria dell'Unione

(2011/542/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio, dell'11 maggio 2010, che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Il Consiglio ha concesso all'Irlanda, su richiesta di quest'ultima, assistenza finanziaria [decisione di esecuzione 2011/77/UE<sup>(2)</sup>] a sostegno di un robusto programma di riforme economiche e finanziarie volto a ristabilire la fiducia e a consentire il ritorno dell'economia verso una crescita sostenibile, salvaguardando la stabilità finanziaria in Irlanda, nell'area dell'euro e nell'Unione.

(2) Conformemente all'articolo 3, paragrafo 9, della decisione di esecuzione 2011/77/UE, la Commissione, in collaborazione con il Fondo monetario internazionale («FMI») e di concerto con la Banca centrale europea («BCE»), ha portato a termine il terzo riesame dell'efficacia e dell'impatto economico e sociale delle misure concordate e dei progressi compiuti dalle autorità irlandesi nell'attuarle.

(3) Alla luce delle attuali proiezioni della Commissione in materia di crescita nominale del PIL (1,1 % nel 2011, 2,8 % nel 2012 e 3,8 % nel 2013), il percorso di risanamento di bilancio è in linea con la raccomandazione del Consiglio all'Irlanda, del 7 dicembre 2010, formulata in conformità all'articolo 126, paragrafo 7, del trattato, ed è compatibile con un percorso per il rapporto debito pubblico/PIL del 109,9 % nel 2011, del 116,2 % nel 2012 e del 119,4 % nel 2013. Tale rapporto raggiungerebbe il suo livello più alto nel 2013 e sarebbe successivamente avviato verso un percorso discendente, nell'ipotesi che il disavanzo diminuisca ulteriormente. Le dinamiche del debito risentono di diverse operazioni fuori bilancio, tra cui l'iniezione di capitali alle banche nel 2011 (tradottasi in un aumento netto del debito pari a circa 6 punti percentuali del PIL), l'ipotesi di mantenere considerevoli riserve di liquidità e differenze fra i pagamenti di interessi in base alla contabilità di competenza e di cassa.

(4) Le autorità irlandesi hanno indicato che, in base ai risultati dell'esercizio di gestione delle passività finora svolto, è realistico pensare che entro il 31 dicembre 2011 il settore privato contribuirà con ulteriori 0,51 miliardi di EUR alla ricapitalizzazione della Bank of Ireland. Alla luce dei costi, già ingenti, che la ricapitalizzazione delle banche ha comportato per la collettività e dato l'approccio prudente adottato per determinare il fabbisogno finanziario della Bank of Ireland, all'ora attuale risulta inutile, e persino inopportuno, che l'Irlanda inietti tale importo di 0,51 miliardi di EUR prima del completamento degli ulteriori contributi del settore privato allo scopo di rispettare la scadenza del programma, poiché ciò comporterebbe un costo di bilancio superiore al necessario e un coefficiente di adeguatezza patrimoniale per la Bank of Ireland inutilmente elevato una volta che gli ulteriori contributi saranno disponibili. La scadenza per portare a termine questa parte della ricapitalizzazione della Bank of Ireland è stata rimandata a fine 2011.

(5) Alla luce di tali sviluppi, è opportuno modificare la decisione di esecuzione 2011/77/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

## Articolo 1

La decisione di esecuzione 2011/77/UE è così modificata:

1) l'articolo 1, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

«3. La Commissione eroga l'assistenza finanziaria dell'Unione a favore dell'Irlanda al massimo in tredici rate. Una rata può essere versata in una o più tranches. Le scadenze delle tranches della prima e della terza rata possono essere superiori alla scadenza media massima di cui al paragrafo 1. In tal caso, le scadenze delle tranches successive sono fissate in modo che la scadenza media massima di cui al paragrafo 1 sia raggiunta una volta che tutte le rate siano state erogate.»;

2) l'articolo 3, paragrafo 7, è così modificato:

a) la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g) la ricapitalizzazione delle banche nazionali entro fine luglio 2011 (salvi adeguati aggiustamenti legati alla prevista vendita di attivi e agli esercizi di gestione delle passività nel caso di Irish LIFE & Permanent e della Bank of Ireland), in linea con le conclusioni della valutazione della liquidità prudenziale (PLAR) e della valutazione del capitale prudenziale (PCAR) del 2011, come annunciato dalla Banca centrale il 31 marzo 2011. Per consentire una maggiore condivisione degli oneri, la manovra finale da 0,51 miliardi di EUR nella ricapitalizzazione della Bank of Ireland

(<sup>1</sup>) GU L 118 del 12.5.2010, pag. 1.

(<sup>2</sup>) GU L 30 del 4.2.2011, pag. 34.

sarà completata entro la fine del 2011 e ogni ulteriore ricapitalizzazione di Irish LIFE & and Permanent sarà completata a seguito della privatizzazione del polo assicurativo;»;

b) sono aggiunte le lettere seguenti:

«q) la presentazione al Dáil, entro fine ottobre, di un progetto preliminare di bilancio contenente un piano di risanamento di bilancio a medio termine per il 2012-2015 in cui sia descritta la composizione generale degli aggiustamenti da operare ogni anno sul fronte della spesa e delle entrate, in conformità agli obiettivi fissati nella raccomandazione del Consiglio del 7 dicembre 2010;

r) l'annuncio, entro la data prevista per la presentazione del bilancio 2012 (inizio dicembre 2011) di massimali di spesa vincolanti a medio termine e di misure sia sul fronte della spesa che delle entrate necessarie a realizzare l'aggiustamento richiesto per il periodo 2012-2015;

s) la pubblicazione, entro fine dicembre 2011, da parte della Banca centrale d'Irlanda di orientamenti ad uso delle banche per la contabilizzazione delle perdite subite nei loro portafogli di prestiti;

t) la pubblicazione, entro fine dicembre 2011, da parte della Banca centrale d'Irlanda di nuovi orientamenti per la valutazione delle garanzie reali accordate sui prestiti bancari;

u) la preparazione e la disamina, entro fine dicembre 2011, di un progetto di programma di cessione di attività che individui le attività suscettibili di essere cedute, contenga le modifiche normative necessarie e definisca i tempi di attuazione.»

#### Articolo 2

L'Irlanda è destinataria della presente decisione.

#### Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 2 settembre 2011

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

M. DOWGIELEWICZ

---